studiolegalecelentano.com

R.g. 520 /2024

CORTE DI APPELLO DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati:

dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente

dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere relatore

dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 520 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente

tra

Parte_1

rappr. e dif. dall'avv. Francesco Celentano

Appellante

e

CP_1

rappr. e dif. dall' avv. Chiara Contursi

Appellato

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10.11.2023 dinanzi al Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, *Parte_1* conveniva in giudizio l *CP_1* al fine di ottenere la declaratoria di irripetibilità della somma di € 1.054,32,70, chiesta in restituzione dall'ente previdenziale con nota del 5.6.2023 a titolo di indebita percezione della indennità di accompagnamento per il periodo 1.5.2023-30.6.2023, e la conseguente condanna dell' *CP_2* al pagamento di spese, diritti e onorari di causa.

A fondamento della domanda il ricorrente, titolare di pensione di invalidità civile e di indennità di accompagnamento, deduceva: 1) che, a seguito di visita di revisione tenutasi in data 25.5.2023, l'*CP_* aveva disconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento; 2) che il verbale di accertamento del venir meno dei requisiti sanitari gli era stato consegnato il 6.6.2023, e, quindi, in data successiva al primo giorno del mese di erogazione della prestazione (1.6.2023); 3)

studiolegalecelentano.com

che, pertanto, l'indebito si era determinato per ragioni attinenti il venir meno del requisito sanitario; 4) che, in forza della disciplina dell'indebito assistenziale, derogatoria del principio civilistico di incondizionata ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., la ripetizione delle somme ingiustamente erogate dall'*CP_1* deve escludersi in presenza di situazioni di fatto variamente articolate ma aventi come comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta; 5) che, nella specie, la liquidazione della prestazione, avvenuta secondo le cadenze temporali sopra dette, aveva ingenerato l'affidamento circa il diritto alla percezione della stessa, e, comunque, non essendovi prova di alcun comportamento doloso in capo a sé, andava esclusa la ripetizione delle somme corrisposte precedentemente alla data del provvedimento che accerta l'indebito.

In definitiva, trattandosi di un indebito di natura assistenziale, per il quale vige il principio che limita la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, l'*CP_* non poteva pretendere la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo 1.5.2023- 30.6.2023 poiché il provvedimento che ha accertato l'indebito (*id est* il verbale di accertamento del venir meno dei requisiti sanitari) gli era stato consegnato il 6.6.2023, quando le mensilità di maggio e giugno erano già state percepite.

L'*CP_* si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.

Con sentenza in data 12.06.2024 il Tribunale di Foggia respingeva il ricorso e compensava le spese di lite.

Premessa la natura assistenziale dell'indebito oggetto di disamina, e chiarito che ad esso non si applica la disciplina di cui all'art. 13 L. n. 421 del 1991, il primo giudice evidenziava che quello in esame derivava, in particolare, dalla revoca della indennità di accompagnamento, e rammentava, al riguardo, che, come affermato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 26096 del 2010), in tema di invalidità civile, la revoca dei benefici assistenziali produce i suoi effetti, per espressa previsione - l'art. 4, comma 3 bis L. 18 agosto 1996 n 425 - '*dalla data della visita di verifica'*, e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante la tardiva sospensione delle prestazioni, con la conseguenza che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di revisione.

Il giudice proseguiva sostenendo che <<tutte le disposizioni che si sono avvicendate nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca *'produce i suoi effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritt*i', che non può che coincidere con la data della visita medica, e non già dal momento della comunicazione, come pretende la ricorrente, giacchè la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, attenendo la comunicazione al provvedimento di sospensione dei pagamenti>>.

studiolegalecelentano.com

Soggiungeva che <<nel caso di specie il breve lasso di tempo intercorso tra la accertata insussistenza del requisito sanitario ed il recupero non era certo idoneo ad ingenerare un affidamento circa la spettanza della prestazione>>, e richiamava l'orientamento formatosi al riguardo presso la Corte di Appello di Bari (cfr sentenza n 1848 del 2023) della Corte di Appello di Bari, secondo cui, con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11 quarto comma legge n 537 del 1993, deve ritenersi che la ripetizioni delle prestazioni indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso – il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati.

Avverso detta pronuncia *Parte_1* ha interposto appello, con ricorso depositato in data 20.6.2024, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento della domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio.

Con memoria del 22.4.2025 si è costituito in giudizio l'*CP_1* contestando i motivi di gravame e chiedendone il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 29.4.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.

L'appello è fondato, dovendosi riformare la sentenza impugnata.

L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha confermato la legittimità dell'indebito comunicato dall'*CP_1*, coltivando le medesime argomentazioni difensive svolte in primo grado, e ribadendo che "*il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla disciplina contenuta nel disposto dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia, con una disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore*".

Sostiene che, in materia di indebito assistenziale, la Corte di Cassazione ha individuato, ormai graniticamente e definitivamente, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali, o di quelli sanitari, o di quelli socio economici, o a questioni di altra natura; avuto riguardo alle ipotesi di mancanza dei

studiolegalecelentano.com

requisiti sanitari, rammenta le disposizioni di cui all'art. 3 ter d.l 850/1976, conv. in l. n. 29/1977 e artt. 3 comma 9 d.l.173/1988, conv. in l. 291/88 ["*Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento*"], e significa che si tratta di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. , che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

Diversamente dal primo giudice, propugna che l'indebito assistenziale, che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito della visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione in debita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.

A conforto dei propri assunti segnala le sentenze nn. 2269/23 e 1353/23 della Corte di Appello di Bari, pronunciatasi in fattispecie sovrapponibili a quella in esame

Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità con dichiarazione di irripetibilità delle somme pretese.

Ritiene questa Corte che il primo giudice non abbia fatto corretta applicazione del *corpus* normativo in materia di indebito assistenziale e dei principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condivisi e dai quali non v'è motivo di discostarsi.

In via preliminare, è opportuno rilevare che il caso in esame ha ad oggetto una prestazione assistenziale vale a dire l'indennità di accompagnamento.

Invero, nel primo grado di giudizio, l'odierno appellante aveva chiesto che il Tribunale accertasse l'illegittimità della nota *CP_1* in data 5.6.2023 ricevuta in data 6.6.2023 che comunicava l'indebita corresponsione, a titolo di indennità di accompagnamento, dell'importo di euro 1.054,32 , deducendo di aver percepito le ridette somme in buona fede, segnalando che il verbale sanitario del 25.5.2023 con cui gli era stata revocata l' indennità di accompagnamento gli era stato notificato in data successiva alla corresponsione delle somme avvenuta il 1.6.2023.

In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, Cost. laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

Inoltre, per l'art. 128 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla

predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.

L'indebito assistenziale deriva dalla ingiustificata percezione di prestazioni assistenziali, quali, ad esempio, l'indennità di accompagnamento *ex lege* n. 18/1980, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili ai sensi della Legge n. 118/1971, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo.

La giurisprudenza formatasi con riguardo alla disciplina del suddetto indebito si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.

In termini generali, la Corte di Cassazione ha sempre precisato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma, comunque, aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare nel medesimo affidamento.

Secondo il principio generale individuato, con una serie di statuizioni chiarificatrici, dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, deve escludersi la ripetizione dell'indebito assistenziale ove l'erogazione non sia addebitabile al percettore, in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che dette prestazioni, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Cass. 06 ottobre 2022, n. 29034; Corte Cost. n. 1/2006; Corte Cost. n. 431/1993).

Trattasi di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene nella sentenza n. 1446/2008 (est. *Per_1* , riconosciuto anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 10454 del 21.05.2015), secondo cui le prestazioni di assistenza sociale rivestono natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.

Sulla esistenza di questo principio generale di settore si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "*in questa materia un principio di settore, in virtù del quale la*

regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile".

Al riguardo, il Giudice delle leggi ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni *naturaliter* già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. nn. 39 e 431 del 1993).

Il regime dell'indebito assistenziale presenta, pertanto, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.

La giurisprudenza di legittimità, esaminando la disciplina normativa ed i principi vigenti in tema di indebito assistenziale, è giunta, dunque, ad affermare che:

l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale sono due figure differenti e non regolate dalle stesse norme; in particolare, mentre in tema d'indebito previdenziale vengono in rilievo l'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989 e l'art. 13, commi 1 e 2, della L. n. 412/1991, in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro di fondo tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1.10.2015, n. 19638; Cass. 17.04.2014, n. 8970; Cass. 23.01.2008, n. 1446; Cass. 28.03.2006, n.7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 *ter*, convertito nella L. n. 29 del 1977 (secondo cui «*gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento*») ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui «*con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte*») (Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28771);

studiolegalecelentano.com

ne deriva che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' *CP_2* , del relativo rigoroso doppio termine decadenziale annuale *ex* comma 2 dell'art. 13, non è applicabile all'indebito assistenziale, essendo tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. per tutte di recente Cass. n. 31373 del 2019), dirette a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, senza possibilità di adottare un'interpretazione analogica delle stesse, in quanto aventi carattere eccezionale (Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011; Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018);

può, dunque, esservi ripetibilità solamente ove ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.08.2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.03.2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'*accipiens;*

in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall' *CP_1* dopo il momento in cui è stato emesso il provvedimento che ne accerta l'esistenza, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta;

il dolo dell'*accipiens* - che, come visto, consente la ripetizione dell'indebito assistenziale - non è configurabile nel caso in cui il medesimo sia in regola con la puntuale trasmissione dei propri dati reddituali - modello 730 o modello Unico -, sicché in detta situazione, non potendosi escludere l'affidamento sulla prestazione assistenziale ricevuta, l' *CP_1* non potrà richiedere la restituzione delle somme erogate al beneficiario.

Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione), dei requisiti sanitari o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).

In particolare, l'indebito assistenziale per il venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal

studiolegalecelentano.com

momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò a meno che risulti provato che l'*accipiens* si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. 28771 del 2018).

Al riguardo, la Suprema Corte, con la sentenza 13915 del 20.05.2021 ha recentemente affermato che "*In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili – quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della L. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti – trovando applicazione l'art. 3-ter del D.L. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla L. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L. n. 291 del 1988 – a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".*

In senso conforme anche Cass. 30.06.2020 n. 13223 (di conferma, peraltro, della statuizione n. 592 del 2018, emessa dalla Corte di Appello di Bari), secondo cui: "*In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione, comunque, non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'* Controparte_3 *già conosce o ha l'onere di conoscere*".

Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento all'indebito assistenziale derivante dalla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone Cass. civ., Sez. lav., 23.01.2008, n. 1446, la quale ha ritenuto che le norme dettate in materia di indebito assistenziale derivante dalla carenza dei requisiti extrasanitari prescrivono che vengano restituiti solamente i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.

Sulla stessa scia si colloca Cass., Sez. Lav., n. 31372 del 02.12.2019, secondo cui "*In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione*

al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens" (Cass. Ord. 30 giugno 2020, n. 13223).

Regole specifiche ricorrono per l'indebito, quale quello oggetto di causa, riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (Legge n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.

L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita, cioè, alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento è comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo (Cass. civ., sez. VI – Lav., ord., 4 agosto 2022, n. 24180).

In ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, <<con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati; né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta>>(Cass. civ., Sez. VI, 19.12.2019, n. 34013; Cass., Sez. Lav., 26.04.2002, n. 6091).

In tal senso si è espressa recentemente anche Cass. 05.01.2023, n. 248, statuendo che in tema di invalidità civile la revoca dei relativi benefici assistenziali, produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica" e non dalla successiva data di

studiolegalecelentano.com

comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni (Cass. n. 34013/2019; Cass. n. 26162/2016; Cass. n. 26096/2010), aggiungendo che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'*accipiens* in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione esclude possa darsi, comunque, rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, Casarin.

Invero, sebbene la materia della revoca delle prestazioni assistenziali, in caso di accertata insussistenza dello stato invalidante prescritto dalla legge, sia stata diversamente regolata da numerose disposizioni susseguitesi nel tempo, il legislatore ha sempre seguito una linea coerente, atteso che nessuna norma ha mai previsto che essa operi da un momento successivo all'accertamento sanitario.

Si vedano, in particolare, l'art. 3 ter della legge n. 29/1977; l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, convertito nella Legge n. 291 del 1988; l'art. 11, comma 4, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'art. 5, comma 5. del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698; l'art. 4 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modifiche nella Legge 8 agosto 1996 n. 425; l'art. 52, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, e, infine, l'art. 37, comma 8, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Mentre la legge n. 291/1988 escludeva la ripetizione delle somme corrisposte prima del provvedimento di revoca, l'art. 11, comma 4, della Legge n. 537/1993 recava una disciplina particolarmente rigorosa, prescrivendosi che "nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, ove il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa".

Questa disciplina si sovrappose per un certo periodo a quella del D.P.R. n. 698/1994 (emesso in forza della Legge n. 537/1993, la quale prevedeva all'art. 11 l'emanazione di un regolamento che riordinasse i procedimenti in materia di invalidità civile, ma la delega al regolamento non riguardava, invece, la materia relativa alla revoca dei benefici, la quale era integralmente disciplinata dal riportato art. 11, comma 4, della Legge n. 537), il cui art. 5, comma 5, prevedeva che "*Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti*".

Il citato art. 11, comma 4, della Legge n. 537/1993 fu espressamente abrogato dall'art. 4, comma 3 *nonies*, introdotto dalla Legge n. 425/1996, di conversione del D.L. n. 323/1996. L'art.

4, comma 3 *bis*, della suddetta Legge n. 425/1996 disponeva che "*Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica*".

È ulteriormente seguito l'art. 52, comma 3, della Legge n. 449/1997 con cui si prevedeva che "*Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5 comma 5 del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698*".

Da ultimo, è intervenuto l'art. 37, comma 8, della Legge n. 448/98, il quale prescrive che "*In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica*".

Ebbene, così ricostruita la sequenza degli interventi normativi, va osservato che a cominciare dalla legge del 1993 l'accertamento amministrativo dell'insussistenza dell'obbligazione è stato fatto coincidere con quello eseguito dagli organi tecnici (le apposite commissioni competenti per la visita di revisione) e non più con il provvedimento formale di revoca (il quale, appunto, come ha precisato il D.L. 325/1996, retroagisce alla data della verifica).

Il tenore dell'art. 4, comma 3 *bis*, della citata Legge n. 425/1996 è chiaro nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data della visita di verifica" e non già dal momento della notifica del decreto di revoca, giacché la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, essendo il termine di 90 giorni ivi prescritto - quale termine di natura meramente endo-procedimentale - piuttosto riferito all'emanazione dello stesso.

In ogni caso, sia sulla base di detta norma, sia con riferimento al precedente art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 698/94 (nuovamente richiamato dall'art. 52, comma 3, della Legge n. 449/97), ove la sospensione e la relativa comunicazione non vengano effettuate e si sia, dunque, formato l'indebito, nulla autorizza a ritenere che la revoca operi in data successiva a quella della visita, né, in particolare, a decorrere dalla data di comunicazione della revoca, poiché non prevista (in tal senso, la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunziata: Cass., 03.03.2000, n. 2433; Cass., 15.11.2001, n. 14212; Cass., 10.04.2001, n. 5079; Cass., 10.04.2002, n. 5094 Cass., 26.04.2002, n. 6091).

In tal senso depone anche la disposizione di cui al citato art. 37 comma 8, della Legge n. 448/1998, la quale, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca della provvidenza economica "*a decorrere dalla data della visita di verifica*".

studiolegalecelentano.com

Sul punto si è, altresì, precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari non concretino esercizio di poteri amministrativi, bensì si sostanzino in meri accertamenti, ovvero in atti di gestione del rapporto obbligatorio; ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto esplicitarlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema (Cass. civ., Sez. VI, 19.12.2019, n. 34013).

Detti atti non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. autotutela amministrativa, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (Cass. n. 256/2001; Cass. n. 8713/1999; Cass. n. 5138/1994).

In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate a impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini (così Cass. n. 16260/2003).

Ciò posto, va infine osservato che di recente Cass. 4.8.2022 n. 24180 ha definitivamente chiarito : "*In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr, tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020;Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019)*". Precisa ancora detta statuizione che "*si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento; pertanto, l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento*", condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo.

Dunque, tale arresto conferma che il legittimo affidamento viene meno a “far tempo dal provvedimento con cui l’esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente”.

Nel caso in esame, risulta documentato che

- in virtù di una visita di revisione, in data 25.5.2023, il ricorrente è stato riconosciuto invalido al 100% senza diritto all’indennità di accompagnamento di cui godeva dal 24.10.2022;

- il 1.6.2023 il *Pt_1* ha percepito il rateo di pensione e indennità di accompagnamento del mese di giugno 2023 (la mensilità di maggio 2023 gli era stata corrisposta prima ancora della visita di revisione del 25.5.2023);

- il 6.6.2023 gli è stato comunicato l’esito della visita di revisione;

- il provvedimento di indebito è datato 5.6.2023, ed è stato comunicato all’assistibile il 6.6.2023.

Se è indubbio che la verifica amministrativa che ha accertato il venir meno del requisito sanitario utile a beneficiare dell’indennità di accompagnamento sia coincisa con la visita di revisione (25.5.2023) e che questa sia stata comunicata il 6.6.2023, è plausibile che il *Pt_1* percependo il 1.6.2023 (circostanza non contestata), pochi giorni dopo la visita, il rateo della prestazione di giugno 2023 (quella di maggio 2023 peraltro l’aveva percepita prima ancora della data di visita di revisione) abbia riposto affidamento sulla spettanza della stessa.

Rileva anche che il provvedimento di indebito sia stato adottato dall’Ente a giugno e, per l’esattezza, il 5.6.2023, allorquando la rata di giugno 2023 era stata erogata al *Pt_1* con conferma del legittimo affidamento riposto da questi, cui peraltro solo il 6.6.2023 veniva recapitata la nota di indebito. In tal senso, tra le altre, Corte App. Bari, n 2269/2023, 1353/2023.

Non è condivisibile l’assunto dell’*CP_1* secondo cui l’erogazione delle mensilità di maggio e giugno 2003 a titolo di indennità di accompagnamento sarebbero indebite per fatti addebitabili esclusivamente al *Pt_1*

L’Ente, peraltro solo in appello, spiega di non aver autonomamente deliberato di verificare nuovamente lo status sanitario del *Pt_1* procedendo alla visita del 25.5.2023, ma di esser stato indotto a farlo su imput dello stesso assistito, poiché il *Pt_1* - titolare della prestazione a far data dal 24.10.2022 (data della domanda amministrativa), come acclarato con visita del 1.12.2022 - invece che attendere di essere chiamato alla visita di revisione nel novembre 2023 (così individuata in occasione della visita del 1.12.2022), con una nuova domanda amministrativa, presentata il 7.4.2023, aveva chiesto di essere sottoposto a visita, anticipando così i tempi della stessa.

studiolegalecelentano.com

Secondo l'Ente, è stato lo stesso Pt_1 ad aver messo in discussione il suo *status* sanitario, di modo che gli esiti - negativi - dell'accertamento rinnovato per suo volere non potevano che essergli addebitati.

Reputa la Corte che le ragioni per le quali l'ente procedè a visita già il 25.5.2023 (su nuova domanda del Pt_1 piuttosto che per revisione) non mutano il dato di fatto che il primo giorno del mese di giugno 2023 l'CP_ aveva già corrisposto la prestazione, né l'affidamento riposto dal Pt_1 sulla percezione legittima delle somme, avvenuta prima di venire a conoscenza dell'esito (negativo) dell'accertamento, può dirsi eliso dalla circostanza che fu egli stesso a sollecitare una visita che accertasse il suo status sanitario. A ragionare diversamente, si dovrebbe implicitamente ipotizzare che il Pt_1 fosse consapevole di non essere più in possesso dei presupposti sanitari per godere dell'indennità di accompagnamento.

Invece, deve osservarsi, da un lato, che le prestazioni assistenziali seguono sempre una domanda dell'assistibile (sicchè non ha rilievo che la domanda sia stata proposta dal Pt_1 per così dire, in anticipo rispetto alla stabilita data di revisione) e che, peraltro, in ogni tempo gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi hanno facoltà di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici (di modo che non ha alcuna incidenza che la visita di revisione sia avvenuta a maggio 2023 piuttosto che a novembre 2023), e, dall'altro, che a determinare l'affidamento del Pt_1 sono i tempi in cui si concretizzati i fatti di causa (si ripete pagamento della prestazione il primo giorno del mese) e non già il fatto di aver chiesto di verificare la permanenza o meno dei requisiti per continuare a godere dell'indennità di accompagnamento.

In definitiva va acclarata l'irripetibilità dei ratei di maggio e giugno 2023 anteriori al provvedimento di indebito.

In tal senso, tra le altre, Corte App. Bari, n 2269/2023, 1353/2023.

In conclusione, l'appello va accolto e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata dichiara non dovuta dall'appellante all'CP_ la somma di E 1.054,32 di cui alla comunicazione di indebito del 5.6.2023.

Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza dell'CP_1 .

La liquidazione delle stesse è affidata al dispositivo che segue.

Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (da ultimo con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata, con la precisazione che solo quelle di secondo grado vanno distratte in favore dell'avv. Francesco Celentano.

studiolegalecelentano.com

Invero, nel rilevare che in primo grado il *Pt_1* era difeso da altro difensore, l'avv. Valeria Antonia Scioli, dichiaratasi antistataria, la Corte osserva che l'art. 93 c.p.c., laddove afferma che la distrazione va disposta "nella stessa sentenza", intende indicare il fatto che la relativa istanza è destinata ad operare solo rispetto al grado che resta definito dalla pronuncia che lo conclude, sicchè *"concluso un grado e mutato il difensore per il grado successivo, non può più operare la presunzione di veridicità del mancato pagamento che giustifica la valorizzazione, per la distrazione, della pura e semplice dichiarazione di chi abbia difeso la parte nel corrispondente grado*" .

In tal senso si è espressa la Corte di cassazione, con sentenza n 27397 del 29.10.2018: "*Nel giudizio di legittimità, è inammissibile la richiesta di distrazione delle spese di merito a favore di altro difensore costituito nei precedenti gradi di giudizio, atteso che l'art. 93 c.p.c., delineando una fattispecie eccezionale e perciò insuscettibile di applicazione estensiva, prevede che la relativa statuizione sia adottata nella ' stessa sentenza', ossia nella pronuncia conclusiva del grado contenente la condanna alle spese, oltre la quale non può operare la presunzione di veridicità del mancato pagamento basata sulla sola dichiarazione che le ha anticipate*".

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 20.6.2024, da *Parte_1* avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 12.6.2024 nei confronti dell'*CP_1*, così provvede:

accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuta dall'appellante all'*CP_* la restituzione della somma di E 1.054,32 di cui alla comunicazione di indebito del 5.6.2023;

condanna l'*CP_* al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in E *Importo_1* per ciascun grado del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge, da distrarsi quelle di secondo grado in favore del procuratore anticipatario avv. Francesco Celentano.

Così deciso in Bari, il 29.4.2025 **Il Presidente**

dott. Pietro Mastrorilli

Il Consigliere estensore

dott.ssa Ernesta Tarantino